

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SECONDA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE UNICO DOTT. FEDERICA LA MARCA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 14321/2019

promossa da

G.G.G.L. (C.F. (...)), nato a C. (C.) il (...), residente in C., viale degli A. 78, rappresentato e difeso dall'Avv. ... (C.F. (...)) ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Torino, via...;

ATTORE

Contro

H.J.W.A. (C.F. (...)), nato a L. L. (P.) il (...), residente in T., via della R. 39 rappresentato e difeso dall'avvocato ... (C.F. (...)) elettivamente domiciliato presso la stessa in Torino, Via....;

M.R.R.D.P. (C.F. (...)) nata a L. L. (P.) il (...) residente in T., via della R. n. 39 scala B, contumace;

CONVENUTI

B.R., nato a T. il (...), residente in S. T., via G.,12, contumace;

TERZO CHIAMATO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. In data 4.1.2010 decedeva in T.I.F., vedova e senza figli.

Con verbale rogito notaio P.R. in data (...), rep. (...), registrato a Torino 1 il 15 gennaio 2010 al n. 1266 veniva pubblicato il testamento olografo della *de cuius* del seguente tenore:

"Io sottoscritta I.F. vedova V. - lascio al C. Via D. R. 39-d W.H. 4 stanze di mia proprietà ereditate dalla mia mane ENTRATA Dalla scala B F.I.P. prelelovare dal conto correnle 25 - 12 - 2009 T.F.I.".

Il convenuto, in data 11.3.2010, presentava dichiarazione di successione nella quale si qualificava unico erede testamentario e indicava all'attivo ereditario 4 stanze site in via M. 56.

Con atto rogito notaio L.P. in data (...), rep. (...), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 3 il 21 settembre 2016 al n. 15847, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Torino 1 in data 23 settembre 2016 ai numeri 35649/25452, l'attore G.G.G.L. accettava puramente e semplicemente l'eredità di F.I. quale successore legittimo, essendo parente in linea collaterale di quinto grado della *de cuius*.

Con atto di citazione notificato il 29/5/2019 l'attore conveniva in giudizio H.J.W.A. e M.R.R.D.P., moglie in comunione dei beni, esponendo che: - la successione della *de cuius* avrebbe dovuto essere regolata in parte per testamento, sulla base dell'olografo pubblicato con atto del Notaio R. in data (...) Rep. (...), registrato a Torino il 15.1.2010 al n. 1266, con cui il convenuto H. veniva reso destinatario di un legato, ed in parte per successione legittima essendo G.G., parente in linea collaterale di quinto grado di F.I., unico erede della medesima; - il patrimonio della *de cuius*, al momento dell'apertura della successione, era composto dalla quota di comproprietà di 8/9 di un immobile sito in T., via M. 56, al piano quarto composto di sei vani e due servizi igienici esterni - originariamente censito al foglio (...), part. (...), sub. (...), p.S1-4, z.c. 1, cat. (...), cl. (...), vani 6,5, rendita catastale Euro 604,26 ma nel 2014 (quindi dopo il decesso della *de cuius*) frazionato, su richiesta del convenuto, nei due subalterni (...) e (...) - e nel denaro depositato sul conto corrente n. (...) acceso presso U. SpA, con un saldo al momento del decesso di Euro 22.873,30; - la restante quota di 1/9 dell'immobile, a seguito di varie vicende successorie, al momento del decesso della *de cuius*, era di proprietà degli eredi legittimi di V.V.; - con atto rogito Notaio P. R. del (...) i convenuti avevano acquistato dagli eredi di V.V. la quota di 1/9 di detti immobili; - di conseguenza, a seguito della devoluzione testamentaria e del suddetto atto di acquisto, l'immobile censito al F. (...) n. (...) sub (...) era di proprietà per gli 8/9 dell'attore (atteso che la *de cuius* nel testamento aveva lasciato al convenuto solo le altre 4 stanze) e per 1/9 dei convenuti in regime di comunione per acquisto fatto con atto rogito Notaio P. R. del (...), mentre l'immobile censito al F. (...) n. (...) sub (...) era di proprietà del solo H. in forza del legato di cui al testamento della *de cuius*, e per il restante 1/9 dei convenuti in regime di comunione per acquisto fatto con atto rogito Notaio P. R. del (...); - quanto al denaro depositato sul c/c U. intestato alla *de cuius*, la stessa aveva solo attribuito al convenuto la facoltà di prelievo ma non la titolarità del denaro: si trattava dunque di un mandato comportante l'obbligo di rendiconto e di restituzione delle somme eccedenti.

Premesso ciò l'attore chiedeva lo scioglimento della comunione sull'immobile censito al F. (...) n. (...) sub (...), la determinazione delle somme dovute dal convenuto a titolo di occupazione senza titolo dell'immobile, e l'obbligo di rendiconto in relazione alle somme depositate sul c/c U. intestato alla *de cuius*, portante un saldo alla data del decesso di Euro 22.873,30, con consegna all'attore delle somme relative.

Si costituiva il convenuto il quale, premesse le vicende dell'immobile a far tempo dall'acquisto fattone nel 1990 dalla *de cuius* in comproprietà con il marito V.V. e con la madre G.P., sosteneva che: - egli era stato istituito unico erede universale della *de cuius* in forza del testamento sopra richiamato e quindi, al momento dell'apertura della successione, era diventato comproprietario per 8/9 di tutto l'immobile, salva la quota di 1/9 in capo agli eredi di V.V., che aveva poi acquistato, in comunione con la moglie, con atto rogito Notaio P. R. del (...); - vi era difetto di legittimazione o interesse ad

agire in capo all'attore, per non essere lo stesso erede della *de cuius*; secondo il convenuto il testamento conteneva la sua istituzione di erede ex re certa e non un legato a suo favore atteso che era evidente la volontà della *de cuius* di devolvere a lui il suo intero patrimonio; infatti la *de cuius*, lasciando al convenuto le quattro stanze ereditate dalla madre, aveva inteso lasciargli l'intero immobile esclusa solo l'area che, secondo la defunta, poteva coincidere con la quota di comproprietà dei fratelli V., dagli stessi ereditata da V.V.; - anche l'attribuzione al convenuto della facoltà di prelevare il denaro dal c/c della *de cuius* confermava l'intento della stessa di lasciare al convenuto l'intero suo patrimonio; in particolare non si trattava di un mandato mortis causa (che sarebbe invalido per violazione del divieto di patti successori) ma dell'attribuzione della titolarità delle somme; - l'attore non aveva provato comunque di essere l'unico parente chiamato alla successione legittima, con conseguente necessità di rintracciare gli altri chiamati e di estendere loro il contraddittorio; - l'atto di citazione è nullo per l'errata individuazione dell'immobile quale sub (...) perché tale indicazione catastale era stata attribuita solo dopo il decesso della *de cuius*; - il convenuto aveva sostenuto spese di conservazione degli immobili di cui chiedeva il rimborso; - nell'atto di citazione vi erano frasi offensive di cui il convenuto chiedeva l'espunzione ex art. 89 c.p.c..

All'udienza del 17.10.2019 veniva dichiarata la contumacia di M.R.R.D.P. e veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del chiamato all'eredità B.R.. Parte attrice procedeva quindi all'integrazione del contraddittorio e all'udienza del 30.1.2020, non essendosi costituito B.R., ne veniva dichiarata la contumacia; venivano, altresì concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..

Depositata le relative memorie, con ordinanza del 3.7.2020 il GI non ammetteva le prove orali dedotte dalle parti ad eccezione di quelle di parte convenuta ai capi da 29 a 33, per le quali veniva riservata la decisione. Veniva, altresì disposta CTU al fine di ricostruire la provenienza dell'immobile oggetto di causa, definire il suo valore e la sua eventuale divisibilità.

Il 3.6.2021 il CTU provvedeva al deposito della propria relazione e all'udienza del 27.9.2021 le parti precisavano le conclusioni così come riportate in epigrafe e il Giudice tratteneva la causa in decisione.

2.L'impostazione di parte attrice si fonda, come si è visto, sulla coesistenza della successione legittima (in base alla quale l'attore è erede) con la successione testamentaria a titolo particolare (in base alla quale il convenuto è legatario di parte dell'immobile di cui la *de cuius* era comproprietaria).

Il convenuto sostiene invece che il testamento contiene la sua istituzione di erede che, ancorchè ex re certa, esclude comunque la coesistenza della successione legittima.

Come è noto "la successione legittima può coesistere con quella testamentaria nell'ipotesi in cui il "*de cuius*" non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio ed in particolare, nel caso di testamento che, senza recare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzione di legati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione di detto principio ed in mancanza di formale istituzione di erede, aveva qualificato come legatario il beneficiario "mortis causa" di una specifica consistenza immobiliare, non rilevando, in senso contrario, che lo stesso fosse stato altresì onerato di partecipare alle spese funerarie del "*de cuius*" né, tantomeno, la mancata menzione, nel testamento, di altri soggetti o di altri beni, la cui inesistenza non era stata dimostrata)" (Cassaz. Sez. 2 -, Sentenza n. 15239 del 20/06/2017).

Va ancora premesso che l'onere di dimostrare la propria qualità di erede - e non di legatario - incombe sul convenuto che la invoca e che, ex art. 588 c.c., per aversi disposizione a titolo universale, sono ininfluenti le espressioni utilizzate dal testatore ma rileva la circostanza che le stesse comprendano l'universalità o una quota dei beni del testatore, mentre l'indicazione di beni determinati non esclude la natura universale della disposizione quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio.

La prima indagine da effettuare è dunque relativa al fatto che le disposizioni della *de cuius* abbiano o meno esaurito l'intero patrimonio della stessa.

3. Appare quindi necessario ripercorrere le vicende dell'immobile oggetto di causa.

Dalla relazione del CTU la cronistoria dei passaggi di proprietà e delle variazioni catastali relative all'immobile è la seguente.

"Con verbale del (...) a rogito Notaio G.V. repertorio n. (...), registrato a Torino il 14/04/1924 al n. 8133 è stato depositato il regolamento di condominio di caseggiato sito nel Comune di Torino (To), alla via Mazzini n. 54, angolo via della Rocca n. 39, articolato su quattro scale rispettivamente identificate con le lettere dell'alfabeto maiuscolo "A", "B", "C", "D". A corredo di detto regolamento risultano allegate le planimetrie di ciascun piano del fabbricato che descrivono graficamente i vari immobili che lo costituiscono.

Con atto di compravendita del (...) rogito Notaio P.G. repertorio n. (...), registrato a Lanzo Torinese il 19/04/1925 al n. 1678, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino il 28/04/1925 ai numeri 7875/7039 la signora B.D.C. fu G., moglie M.C., acquistava le porzioni immobiliari facenti parte del predetto caseggiato, quivi così descritte:

"due piccoli appartamenti contigui, al terzo piano sopra gli ammezzati, nel ... di fabbrica interno, con fronte a notte e vista nel cortile, uno con accesso dalla scala C, composto di una camera e di una soffitta, l'altro con accesso dalla scala B costituito da due camere e da due soffitte; nonché la piccola cantina segnata col N. 3 nella planimetria del primo piano sotterraneo ...con accesso dalla scala C. Il primo di detto appartamento costituisce il lotto distinto col N. 56 tinteggiato in bleu, ed il secondo ... lotto segnato col N. 57 tinteggiato in giallo nel tipo planimetrico ... depositato in uno col regolamento ... con atto a rogito V. ... in data (...)."

In virtù di dichiarazioni di unità immobiliari urbane presentate nel dicembre 1939, ai sensi della normativa in allora vigente, sono state censite al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Torino, le seguenti nuove u.i.u., entrambe poste al piano quarto, in allora così identificate:

- u.i.u. foglio (...), particella (...), sub (...), avente accesso dalla scala "C"

- u.i.u. foglio (...), particella (...), sub (...), con accesso dalla scala "B", quest'ultima avente in pertinenza un locale cantina al piano interrato.

A seguito della successione della predetta signora B.D.C. in M., deceduta ab intestato in data 03/09/1937 e successiva riunione di usufrutto alla nuda proprietà, in seguito al decesso del rispettivo coniuge, signor M.C., avvenuto in data 03/02/1956 i sopra menzionati beni immobili - oggetto del citato atto di compravendita del 31/03/1925 - pervennero in capo al figlio, signor M.C..

Con denuncia di variazione catastale protocollata presso l'UTE di Torino in data 13/03/1990 al n. 3956, in atti dal 01/07/1999, le predette u.i.u. originarie, già identificate come foglio (...), particella (...), rispettivamente sub. (...) et sub. (...), sono state oggetto di variazione catastale, per fusione, con contestuale loro soppressione, dando origine alla nuova ed unica u.i.u. così identificata al Catasto Fabbricati del Comune di T.: foglio (...), particella (...), sub. (...), il cui classamento catastale successivamente in atti così risulta: via M. G. n. 56, piano S1-4, zona censuaria 1, categoria (...), classe (...), consistenza vani 6,5, rendita Euro 604,35.

Con atto di compravendita del (...) rogito Notaio O.G. rep. n. (...), trascritto in data 07/05/1990 ai numeri 13745/8772, il citato signor M.C. vendeva e trasferiva in piena proprietà:

- ai signori coniugi V.V. e F.J. che acquistano in regime patrimoniale di comunione di beni tra coniugi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 c.c., per la quota di comproprietà di due terzi indivisi;
- ed alla signora G.P. ved. F., che accettava ed acquistava per la restante quota di comproprietà di un terzo indiviso,

i seguenti immobili, facenti parte del già indicato stabile:

"a) - al piano quarto (piano terzo oltre l'ammezzato), n. 1 unità immobiliare composta di sei vani, oltre a due servizi igienici esterni; il tutto posto fra le coerenze complessive: distacco verso cortile, pianerottolo scala, vano scala, proprietà Pagliano cav. Mario od aventi causa, proprietà Musso od aventi causa, altro vano scala;

b) - al piano interrato: una cantina, posta fra le coerenze: corridoio comune, sottosuolo cortile, proprietà Segretto e proprietà Darlino, salvo veriori od aventi causa:

quali locali risultano graficamente individuati nelle piante dei relativi piani contenute nella planimetria che, previa constatazione delle parti e vidimazione delle stesse e di me notaio - si allega sotto la lettera A) del presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale.

Detti locali risultano censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Torino alla partita n. 22532, come segue:

Foglio (...) n. (...) sub. (...) - Via M. n. 56 - Piano 4 - zona censuaria 1 - categoria (...) - classe (...) - vani 4,5 - R.C.L. 1.575.

Foglio (...) n. (...) sub. (...) - Via M. n. 56 - Piano 4 - zona censuaria 1 - categoria (...) - classe (...) - vani 2,5 - R.C.L. 875.

con precisazione che - relativamente a detti subalterni - è stata presentata al N.C.E.U. denuncia di variazione per fusione in data 13 marzo 1990 Protocollo n. (...) con attribuzione all'unità immobiliare in oggetto del seguente nuovo identificativo: = Foglio (...) n. (...) sub. (...) via M. c.n. 56 - P. 4".

In virtù della successione in morte del predetto signor V.V., apertasi in data 11/12/1993 dichiarazione registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 09/06/1994 al numero 12, volume 7067, non trascritta presso l'Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità Immobiliare, la quota di 1/3 di piena proprietà sull'immobile, dallo stesso acquistata con il menzionato atto pubblico del 18/04/1990, veniva

devoluta, per quanto rilevabile in assenza di disposizioni testamentarie, in favore dei rispettivi eredi".

La relazione del CTU espone poi le vicende successorie dei titolari della quota indivisa di 1/3 già in capo a V.V. (marito della *de cuius*) e della titolare dell'altra quota indivisa di 1/3 già in capo a G.P. (madre della *de cuius*).

In virtù di dette vicende successorie, alla data di apertura della successione di F.I. le quote erano le seguenti:

F.I. - 3200/3600

V.V. 80/3600

V.I. 80/3600

V.V. 80/3600

V.E. 80/3600

V.F. 80/3600.

Si può quindi concludere che, al momento del decesso di F.I. avvenuto il 4 gennaio 2010, la stessa fosse comproprietaria nella misura di 8/9 dell'intero immobile nella consistenza di cui all'ultima planimetria depositata il 13.3.1990 per variazione catastale per fusione (ed allegata all'atto di acquisto Notaio G. dell'immobile pro quota in capo alla F., a V. e alla G. del 18.4.1990), e precisamente di un appartamento, posto al piano 4 di via M. 56, con consistenza di vani 6,5, oltre ad una cantina e censito al F. (...) n. (...) sub (...) ed ingresso sia dalla scala B sia dalla scala C; V.V., I., V., E. e F. erano comproprietari dell'altro nono.

Dalla planimetria, riportata anche nella relazione del CTU a pag. 16, risulta chiaramente che l'immobile era composto da n. 6 vani fra di loro tutti comunicanti, 2 wc esterni ed aveva ingresso sia dalla scala C sia dalla scala B.

Il convenuto presentava dichiarazione di successione (trascritta il 14.6.2011) con cui dichiarava che l'eredità di F.I. veniva devoluta in capo a sè in virtù di testamento pubblicato il 14/01/2010 con Notaio P.R.. Sia nella dichiarazione di successione, sia nella nota di trascrizione, l'immobile ereditato era descritto come costituito dalla quota di 8/9 di piena proprietà dell'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati al foglio (...), particella (...), sub (...), e dunque nella consistenza di cui alla planimetria del 1990.

Il 27.10.2010 - dunque successivamente al decesso della F. e alla presentazione della denuncia di successione - il convenuto, tramite un professionista abilitato, presentava CILA alla Sportello edilizio del Comune allegata alla quale vi è una "pianta dello stato di fatto" concernente l'alloggio, ove risulta demolito un tramezzo al centro dell'alloggio con accorpamento di due locali in uno e con conseguente modificata consistenza dell'appartamento in 5 vani anziché 6. L'alloggio continuava ad essere interposto fra le scale C e B ma i locali centrali, rispettivamente gli originari terzo e quarto locale, sono rappresentati accorpati per assenza del tramezzo.

A tale data quindi, posteriore all'apertura della successione, l'appartamento era composto da 5 locali anziché da 6 come nella planimetria precedente.

Infine in data 28.5.2018 il convenuto, sempre tramite lo stesso Professionista, presentava una ulteriore CILA alla quale era allegata una pianta dello stato di fatto che, a differenza di quella del 2011, non riportava alcuna apertura fra il vano centrale e i due vani aventi accesso dalla scala C, riportando così lo stato di fatto, sotto questo aspetto, nella esatta situazione descritta nella planimetria originaria allegata al Regolamento di Condominio (ove non vi era comunicazione fra l'alloggio di 2 camere accessibili dalla scala C e quello di 4 camere accessibile dalla scala B) e nella planimetria presentata nel dicembre 1939 allorquando le due unità immobiliari assunsero gli identificativi di sub (...) e sub (...).

Vi è ancora da notare che, sino alla data del decesso della F. l'alloggio di sei camere, la cui consistenza era descritta nella planimetria del 1990 (atteso che solo nell'ottobre 2011 lo stato di fatto è rappresentato da 5 camere) era censito al F. (...) n. (...) sub (...); tuttavia con denuncia di variazione catastale protocollata presso l'Agenzia delle Entrate in data 11/09/2014 al numero (...), n. (...) (ossia 4 anni dopo il decesso della F.), il menzionato immobile, già censito come foglio (...), particella (...), sub. (...), è stato variato, con causale "divisione", con contestuale rispettiva soppressione, dando origine alle seguenti due nuove u.i.u. così rispettivamente censite al Catasto Fabbricati del Comune di Torino:

- foglio (...), particella (...), sub. (...), via M. G. n. 56, piano 4, zona censuaria 1, categoria (...), classe (...), vani 2, rendita catastale Euro 185,92 la cui rappresentazione grafica è riprodotta nella rispettiva planimetria catastale (all. 18 alla relazione del CTU);

- foglio (...), particella (...), sub. (...), via M. G. n. 56, piano 4, zona censuaria 1, categoria (...), classe (...), vani 3,5, rendita catastale Euro 379,60 la cui rappresentazione grafica è riprodotta nella rispettiva planimetria catastale (all. 20 alla relazione del CTU).

Tale variazione catastale precede di un mese l'atto rogito Notaio R. del (...) con il quale i convenuti acquistavano dagli eredi V. la quota di 1/9 complessiva dell'immobile, già suddiviso nelle due unità immobiliari distinte ai sub (...) e (...). Ed in particolare in base a tale variazione l'immobile sub (...)-composto da 2 vani - aveva accesso dalla scala C mentre quello sub (...) aveva accesso dalla scala B ed era composto da 3,5 vani, a seguito degli interventi di cui alla CILA del 27.10.2010.

Così ricostruite in dettaglio le vicende dell'immobile sia sotto il profilo della titolarità che sotto quello catastale possono trarsi le seguenti conclusioni.

Al momento della redazione del testamento olografo (25.12.2009) e del decesso della *de cuius* (4.1.2010) deve ritenersi che la consistenza dell'immobile corrispondesse alla planimetria allegata al rogito Notaio G. del (...) con il quale la F., il V. e la G. avevano acquistato l'immobile ciascuno per la quota indivisa di 1/3: l'immobile era contraddistinto da un unico subalterno ((...)), le camere erano fra loro comunicanti e avevano accesso sia dalla scala C sia dalla scala B.

Mai era intervenuta una divisione dell'immobile né dal punto di vista della titolarità, permanendo la situazione di comunione indivisa (anche se con soggetti e per quote diverse dagli originari acquirenti) né dal punto di vista catastale in quanto solo nel 2014 - 4 anni dopo il decesso della *de cuius* - il convenuto aveva richiesto la variazione catastale con soppressione dell'originario subalterno (...) e creazione di due subalterni distinti, il (...) e il (...).

Dunque questa era la consistenza che la *de cuius*, al momento della redazione del testamento, doveva aver presente, ossia che si trattasse di un unico immobile formato da 6 stanze e avente accesso dalle due scale.

Alla luce di tali vicende può valutarsi il contenuto della disposizione testamentaria della *de cuius*, con la quale la stessa lasciava al convenuto "4 stanze di mia proprietà ereditate dalla mia mane ENTRATA dalla scala B".

Innanzitutto si osserva che l'espressione utilizzata è specifica nel senso di indicare 4 stanze e l'ingresso dalla scala B: poiché la situazione di fatto dell'immobile era di 6 stanze e l'alloggio era accessibile sia dalla scala C sia dalla scala B, appare evidente che l'oggetto della disposizione delle *de cuius* non sia stato l'intero alloggio ma specificamente le 4 camere facenti parte dello stesso e aventi accesso dalla scala B, con esclusione quindi delle 2 camere aventi accesso dalla scala C.

Se la *de cuius* avesse inteso lasciare l'intero alloggio di 6 stanze distinto come sub (...) al convenuto, la stessa avrebbe indubbiamente omesso l'indicazione del numero delle stanze e della scala di accesso, perché elementi del tutto superflui.

Invece la specifica indicazione del numero delle stanze e della scala di accesso delimita l'oggetto del lascito solo ad una parte dell'alloggio sub (...), ossia alle 4 stanze a partire dall'ingresso dalla scala B: ossia a quell'unità immobiliare di 4 stanze originariamente censita come sub (...), distinta dall'unità immobiliare di 2 stanze originariamente censita come sub (...), unità che vennero poi accorpate in sede di atto di vendita del 1990 alla *de cuius*, al marito e alla madre per formare un'unica unità immobiliare distinta come sub (...).

D'altronde lo stesso convenuto nel 2014 ha provveduto a nuovamente variare la consistenza catastale dell'immobile (che fino a quella data era distinto al sub (...)) in due differenti subalterni, uno, il (...), di vani 2 (poi accorpate in un'unica camera) con accesso dalla scala C e l'altro, il (...), di vani 3,5 (perché già modificate dopo l'apertura della successione le originarie 4 stanze con demolizione di un tramezzo).

Alla luce di quanto esposto appare evidente che, indipendentemente dalla natura del lascito, con lo stesso la *de cuius* non ha disposto dell'intero suo patrimonio atteso che i suoi diritti (di comproprietà) si estendevano all'intero immobile già sub (...) che, alla data del suo decesso, era composto da 6 stanze e non certamente da sole 4 stanze e che aveva ingresso sia dalla scala C sia dalla scala B e non soltanto, come indicato nel testamento, dalla scala B.

In proposito risultano inconferenti le osservazioni di parte convenuta circa il fatto che la *de cuius* abbia voluto devolvere al convenuto l'intero appartamento attribuendo allo stesso l'alloggio di 4 stanze "più quelle ereditate dalla madre" (come sostenuto in memoria di replica) perché tale interpretazione contrasta con il tenore del testamento che indica invece solo 4 stanze in totale e specifica che hanno ingresso dalla scala B, escludendo dunque chiaramente dal lascito al convenuto le 2 stanze aventi accesso dalla scala C.

Altrettanto poco significativo è l'argomento del convenuto circa il fatto che la *de cuius* abbia inteso disporre del suo intero patrimonio escludendo solo la parte di comproprietà dei V. corrispondente ad una o due stanze; innanzitutto infatti fra le parti F. e eredi V. non era intervenuta nessuna divisione sicché la comunione degli stessi nelle quote 8/9 - 1/9 sull'immobile era indivisa e dunque

non si poteva certo individuare in una o due stanze la proprietà V.; in secondo luogo è evidente che 2 stanze su 6 non corrispondono certo alla quota di 1/9 di proprietà V., sicché la tesi del convenuto poggia comunque su errati valori. Infine il convenuto anziché formulare le proprie osservazioni alla luce della situazione dei luoghi al momento dell'apertura della successione, richiama consistenze dell'immobile e numeri di stanze diverse e modificate successivamente al decesso della *de cuius*, che non possono essere utilizzate per la ricerca della effettiva volontà della *de cuius* espressa prima di tali modifiche dello stato dei luoghi.

Deve quindi concludersi nel senso che il lascito testamentario di F.I. a favore del convenuto abbia avuto ad oggetto non l'intero alloggio bensì solo 4 stanze dello stesso e precisamente quelle aventi accesso dalla scala B.

Il fatto che la *de cuius* non abbia esaurito con le disposizioni testamentarie il proprio patrimonio comporta - secondo quanto sopra richiamato - l'ammissibilità della coesistenza della successione legittima a fianco di quella testamentaria.

Le parti discutono sulla natura del lascito quale legato (secondo l'attore) e istituzione ex re certa (secondo il convenuto).

In proposito va ricordato che, ex art. 588 c.c., l'indicazione di beni determinati non esclude che la disposizione sia a titolo universale quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

Come si è detto la prova di tale circostanza incombeva sul convenuto che vanta la sua qualità di erede, prova che non è stata raggiunta, neppure dal punto di vista indiziario.

Irrilevante è senz'altro l'uso del termine "lascio" che può valere tanto a attribuire la qualità di erede quanto un legato.

Altrettanto irrilevante è il fatto che il convenuto si sia preso cura della *de cuius* negli ultimi anni della sua vita atteso che, stante l'assenza di alcun rapporto di parentela fra i due, l'attribuzione del legato avente ad oggetto le 4 stanze rappresenta comunque una ampia remunerazione e ricompensa da parte della *de cuius* rispetto alla quale l'istituzione di erede nulla avrebbe aggiunto.

Per il resto difetta del tutto qualsiasi riscontro del fatto che la *de cuius* abbia inteso assegnare al convenuto una quota del suo patrimonio anziché solo e specificamente un bene determinato, "separato" dal suo patrimonio immobiliare.

Peraltra proprio l'assenza di qualsivoglia rapporto di parentela con il convenuto e la sua espressa qualificazione di "custode" nel testamento, fanno propendere per ritenere che la *de cuius* abbia voluto sì beneficiare il convenuto con un legato attribuendogli la proprietà delle 4 stanze ma non attribuire allo stesso la veste di suo successore a titolo universale; la sinteticità delle disposizioni testamentarie non offre alcuno spazio a valutazioni circa la intenzione della *de cuius* di suddividere in quote ideali il suo patrimonio e di ritenere che le 4 stanze rappresentassero, per la *de cuius*, una porzione corrispondente ad una quota ideale di cui la stessa voleva beneficiare il convenuto.

Per le ragioni esposte deve pertanto ritenersi che il testamento di F.I. abbia disposto delle 4 stanze a favore del convenuto a titolo di legato.

Di conseguenza, non avendo la *de cuius* disposto delle ulteriori due stanze né della cantina, relativamente a tali cespiti si è aperta la successione legittima.

Tale conclusione rende dunque superflue le osservazioni di parte convenuta circa la non coesistenza della successione legittima con quella testamentaria, avendo la *de cuius* disposto solo legati a favore del convenuto.

Infatti anche l'ulteriore disposizione, ossia "può prelevare al conto corrente" si deve configurare quale ulteriore legato a favore del convenuto.

La facoltà concessa dalla *de cuius* al convenuto di prelevare dal conto corrente, senza alcuna indicazione della finalità (ad esempio per il pagamento delle esequie), e tenuto conto del contesto in cui si inserisce l'attribuzione, ossia in aggiunta al legato di immobile, rappresenta anch'essa, seppure con un'espressione non tecnica, come un legato del denaro presente sul conto corrente della *de cuius* attribuendo al *de cuius* il diritto di prelevarlo.

Dunque anche con riferimento al denaro presente sul conto al momento del decesso deve ritenersi che la *de cuius* abbia inteso attribuirlo, a titolo sempre di legato, al convenuto.

Sulla base della ricostruzione di cui sopra deve pertanto concludersi che l'attore rivesta la qualità di erede, per successione legittima, atteso che le disposizioni testamentarie contengono solo legati a favore del convenuto. Risulta pertanto superflua la valutazione delle argomentazioni del convenuto in ordine alla forza espansiva della istituzione di erede ex re certa, trattandosi come si è detto di legati.

4. Il convenuto ha contestato la qualità di erede ab intestato dell'attore anche sotto altro profilo

Ha sostenuto infatti che nella dichiarazione di successione presentata dal G. nel 2016 lo stesso si è qualificato come parente di quinto grado della *de cuius* - in realtà è parente di quarto grado -, che nella successione legittima i parenti di grado prossimo prevalgono su quelli di grado ulteriore e che pertanto era necessario estendere il contraddittorio a tutti i chiamati all'eredità.

Parte convenuta non aveva però indicato se e quali parenti di grado più prossimo rispetto all'attore dovessero essere chiamati; lo stesso attore aveva indicato B.R., il quale è stato citato in giudizio ed è rimasto contumace; il CTU ha poi individuato Riba Rinaldo, parente di quinto grado della *de cuius*.

Ora, premesso che per contestare la qualità di chiamato all'eredità dell'attore il convenuto era onerato di indicare se e quali soggetti, di grado più prossimo alla *de cuius*, fossero chiamati all'eredità di F.I. e se avessero assunto la qualità di eredi, onere che il convenuto non ha assolto né sotto il profilo dell'allegazione né sotto quello della prova, va tuttavia osservato che Riba Rinaldo è parente di quinto grado della *de cuius* e dunque è escluso secondo il principio del grado avendo il G., parente di quarto grado, accettato l'eredità e che B.R., anch'esso parente di quarto grado come l'attore, non ha accettato l'eredità, e pur essendo stato convenuto nel presente giudizio è rimasto contumace.

Di conseguenza l'unico erede legittimo della *de cuius* è l'attore.

Infine, anche l'eccezione, sollevata dal convenuto, di nullità della citazione "per errata individuazione dell'oggetto del contendere" non appare fondata.

Secondo il convenuto, poiché nell'impostazione di parte attrice è caduta in successione la quota di comproprietà della *de cuius* dell'immobile censito a F. (...) n. (...) sub (...), è questo il bene che doveva essere indicato nella domanda dell'attore e non il subalterno (...), frutto di un frazionamento eseguito dal convenuto ben dopo l'apertura della successione.

Il rilievo non è pertinente atteso che, anche se il frazionamento è avvenuto (come è logico) dopo l'apertura della successione, lo stesso ha rispecchiato proprio correttamente il contenuto delle disposizioni testamentarie, con l'attribuzione ai beni immobili legati (le quattro camere con accesso dalla scala B) di un proprio identificativo catastale (150), coerentemente con l'acquisto del legato avvenuto automaticamente all'apertura della successione.

Anzi, proprio il fatto che a detto frazionamento abbia provveduto il convenuto (in vista dell'acquisto della quota di 1/9 dell'intero dagli eredi V.) è significativo del fatto che il convenuto ritenesse di aver acquisito solo le 4 stanze di cui al lascito testamentario e non l'intero alloggio, posto che, ai fini dell'acquisto dai V., non vi era alcuna necessità di eseguire detto frazionamento.

Nel caso in cui il convenuto non avesse già provveduto al frazionamento dell'immobile in due unità contraddistinte da due diversi numeri di subalterno, detta operazione avrebbe dovuto essere effettuata nell'ambito del presente giudizio al fine di procedere allo scioglimento della comunione solo della porzione non oggetto del legato; tuttavia poiché detto frazionamento è stato già eseguito dal convenuto, ed è pienamente coerente con le disposizioni testamentarie e con il loro contenuto (legato al convenuto delle 4 stanze con acquisto automatico della proprietà all'apertura della successione), correttamente l'attore ha chiesto lo scioglimento della comunione solo sulla restante porzione, già catastalmente identificata quale sub (...), le cui quote sono in capo all'attore per 8/9 e ai convenuti - in regime di comunione dei beni - per il restante 1/9.

5. Tenuto conto di quanto sopra la causa deve essere rimessa in istruttoria per procedere alle operazioni di divisione; le spese verranno regolate con la sentenza definitiva, nella quale verrà anche valutata la domanda di parte attrice di pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile (solo relativamente al sub (...)) e quella di parte convenuta di rimborso di spese (sempre e solo con riferimento al sub (...)) domande che, a differenza di quanto sostenuto dalle parti, non incidono sugli eventuali conguagli ma rappresentano, se provate, debiti/crediti fra le parti.

Può infine sin d'ora valutarsi la domanda ex art. 89 c.p.c. di parte convenuta di cancellazione di frasi offensive contenute nell'atto di citazione e di risarcimento del danno. Le frasi indicate dal convenuto, e riportate a pag. 20 della comparsa di costituzione, non integrano gli estremi di cui alla citata norma: l'affermazione dell'attore circa il fatto che il convenuto non è erede di F.I., che il convenuto abbia effettuato arbitrariamente il frazionamento, che sia tenuto a rendere il conto e che debba versare all'attore un indennizzo per occupazione senza titolo di un bene di cui non è titolare non rappresentano certo espressioni sconvenienti o offensive ma si riferiscono proprio alle questioni in diritto dibattute nel presente giudizio, alcune delle quali fra l'altro risultate fondate. La domanda dunque deve essere respinta.

P.Q.M.

Il Giudice Unico,

non definitivamente decidendo,

dichiara che H.J.W.A. (C.F. (...)), nato a L. L. (P.) il (...) è destinatario del legato contenuto nel testamento di F.I. consistente nella quota di comproprietà di 8/9 dell'immobile sito in T., via M. 56, attualmente censito a foglio (...), particella (...), sub. (...), via M. G. n. 56, piano 4, zona censuaria 1, categoria (...), classe (...), vani 3,5, rendita catastale Euro 379,60 la cui rappresentazione grafica è riprodotta nella planimetria catastale (all. 20 alla relazione del CTU), ad eccezione della cantina, e delle somme depositate presso U. s.p.a., agenzia V.E. A, sul conto corrente n. (...) intestato alla *de cuius*, portante un saldo alla data del decesso di Euro 22.873,30;

dichiara che l'attore G.G.G.L. (C.F. (...)), nato a C. (C.) il (...) è erede di F.I. (C.F. (...)) nata a T. il (...) e deceduta a Torino il 4.1.2010;

dichiara che l'immobile sito in T., via M. 56, attualmente censito al CF del Comune di T. al foglio (...), particella (...), sub. (...), via M. G. n. 56, piano 4, zona censuaria 1, categoria (...), classe (...), vani 2, rendita catastale Euro 185,92 la cui rappresentazione grafica è riprodotta nella rispettiva planimetria catastale (all. 18 alla relazione del CTU) nonché il locale cantina al piano interrato attualmente censito al CF del Comune di T., in maggior consistenza, come foglio (...) particella (...) sub (...), è attualmente in comunione fra l'attore per la quota di 8/9, in virtù della successione legittima di F.I. (C.F. (...), nata a T. il (...) e deceduta a Torino il 4.1.2010) e i convenuti H.J.W.A. e M.R.R.D.P. per la quota di 1/9 in comunione legale;

rigetta la domanda di parte attrice di rendiconto in relazione al c/c n. (...) intestato alla *de cuius*, portante un saldo alla data del decesso di Euro 22.873,30;

rigetta le altre eccezioni di parte convenuta e la domanda ex art. 89 c.p.c.;

dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;

spese al definitivo.

Conclusione

Così deciso in Torino, il 11 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2022.